



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
TARANTO
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Cessazione/revoca procuratore - Formalità e termini - Richiesta parere.

Con nota dell' 11/05/2017, trasmessa via PEC, codesto Ufficio espone quanto segue:

<<L'art. 2206 c.c. prevede che la procura con sottoscrizione del preponente autenticata (dal notaio) deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Atteso che gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2207 c.c.), si chiede di voler chiarire

- se ai fini della revoca/cessazione della procura debba essere depositato nel registro delle imprese un atto formale (scrittura privata autenticata) ovvero se la revoca/cessazione dalla carica di procuratore non sia sottoposta ad alcuna formalità (forma libera);*
- se la comunicazione della cessazione/revoca del procuratore sia sottoposta ad un termine>>.*

In merito a tali problemi si ritiene possibile evidenziare quanto segue.

Questa Amministrazione è consapevole che le norme in questione si prestano a letture non univoche; in linea generale, tuttavia, la Scrivente concorda con la lettura di

ms

R



dette norme secondo cui la pubblicità delle procure "di diritto commerciale" costituisce un onere e non un obbligo.

Per il rinvio contenuto, infatti, nell'art. 2209 cod. civ. (<<Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso>>), si applica anche ai procuratori quanto previsto dall'art. 2206, comma 2 (<<In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare>>) e dall'art. 2207, comma 2, cod. civ. (<<In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare>>).

Non sembra inutile, a tale riguardo, citare il seguente passaggio della nota sentenza della Cassazione Civile n. 9131 del 1997:

<<È opinione comune che, fra quelli che il codice civile definisce come i "collaboratori" dell'imprenditore, ossia fra i prestatori di lavoro occupati nella sua impresa (art. 2094), ve ne siano alcuni che, per le mansioni cui sono adibiti, entrano sistematicamente in rapporto con i terzi e trattano affari in nome e per conto dell'imprenditore. Questo tipo di prestazione di lavoro - (per il quale da un'autorevole consorte di pensiero è stata suggerita la denominazione di lavoro gestorio) - si riscontra a tutti i livelli della gerarchia interna dell'impresa. Secondo i principi generali del quarto libro del Codice Civile, il fatto che un soggetto tratti, per incarico di un altro soggetto, gli affari di quest'ultimo non implica, di per sé solo, che egli ne abbia la rappresentanza. Non basta, a questi effetti, un mandato; ne' basta, in linea di principio, un contratto di lavoro gestorio: occorre, a norma dell'art. 1704 c.c., che al mandatario (o al prestatore di lavoro gestorio) sia stato, altresì, "conferito il potere di agire in nome del mandante" (o del datore di lavoro). Occorre, cioè, un'ulteriore e specifica dichiarazione di volontà dell'interessato (la procura: art. 1932 c.c.), che sola vale ad investirlo di fronte ai terzi del potere di agire, oltre che per conto, anche in nome dell'interessato. I principi generali, peraltro, non si rivelano sicuri per il terzo che tratti con l'altrui rappresentante. Non gli è, infatti, bastevole il fatto - il più delle volte evidente - che la persona, con la quale tratta, agisce per incarico altrui. Egli deve, altresì, accertare se la detta persona sia stata investita dei poteri di rappresentanza: egli si trova, a questo riguardo, in una situazione di incertezza che non sempre può superare, ancorché chieda al rappresentante di "giustificare i suoi poteri" (art. 1393 c.c.). L'incertezza, invero, rimane in tutti quei casi, nei quali la procura non risulti da atto scritto (essendo necessario solo quando la forma scritta è richiesta per il contratto da concludere: art. 1392 c.c.) o sia, addirittura, una procura tacita. Può accadere, perciò, che il terzo contraente creda, in perfetta buona fede, di trattare con una persona munita dei poteri di rappresentanza, mentre tratta con un "falsus procurator", ossia con persona priva di poteri di rappresentanza o che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferite. A tale riguardo, è stato puntualmente osservato che un simile rischio è, sempre secondo i principi generali, addossato al terzo contraente: per l'art. 1396 c.c., il contratto del falsus procurator non



vincola il rappresentato, quantunque il terzo avesse confidato, senza colpa, nell'esistenza dei poteri rappresentativi. Tuttavia, ad attenuare il rigore di tale principio, il nostro legislatore ha previsto, nel campo delle imprese commerciali, significative deroghe: valgono, in questo campo, quelle che l'art. 1400 c.c. definisce come "speciali forme di rappresentanza, regolate dal quinto libro", vale cioè, uno speciale sistema di rappresentanza, il quale ha la funzione di sollevare i terzi contraenti proprio da quel rischio cui, secondo i principi generali, essi sarebbero esposti. Determinati ausiliari dell'imprenditore sono investiti, in quanto tali, del potere di rappresentanza, commisurato, quanto alla sua ampiezza, alle mansioni loro affidate dall'imprenditore. Il codice civile, distinguendo, in particolare, fra tre posizioni che possono assumere, all'interno dell'imprenditore, nei rapporti con i terzi (la posizione in institore, quella di procuratore e quella di commesso), ha introdotto il principio secondo il quale chi agisce nei rapporti con i terzi, assumendo una di queste tre posizioni, è necessariamente dotato di potere rappresentativo; l'imprenditore non potrà, dunque, collocare i propri dipendenti nelle posizioni descritte sotto i nomi di "institore" o di "procuratore" o di "commesso" e privarli al tempo stesso, del potere di rappresentarlo. Consentendo lo stesso codice civile all'imprenditore solo di limitare detta sfera, ~~non~~ dovendo egli, per rendere queste limitazioni opponibili ai terzi, renderle di pubblica ragione secondo i termini previsti dalla legge. È appena il caso di ricordare che il diverso nome di procuratore identifica, a norma dell'art. 2209 c.c., coloro che, "in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa". Ai soggetti così identificati la norma estende le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 e, fra queste, la disposizione secondo la quale "in mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale" (art. 2206, comma 2). È opinione comune che l'art. 2209 c.c. definisce i procuratori per attribuire loro poteri di rappresentanza, sicché "il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa" sia l'interno potere di decidere il compimento di tali atti e la funzione della norma sia quella di fare corrispondere l'esterno potere di rappresentanza all'interno potere di gestione: colui che ricopre, all'interno dell'impresa, una carica alla quale ineriscono, ordinariamente, determinati poteri decisionali, dispone anche dei correlativi poteri di rappresentanza, salvo che l'imprenditore non li abbia espressamente limitati e non abbia, con l'iscrizione nel registro delle imprese, reso di pubblica ragione queste limitazioni; tant'è che la rappresentanza del procuratore, in mancanza di limitazioni rese, appunto, pubbliche, si "reputa generale", ovviamente in relazione a quella specie di operazioni per le quali egli dispone di autonomia decisionale. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, del resto, l'ausiliario dipendente dell'imprenditore che, per la posizione assegnatagli nell'ambito dell'impresa, sia destinato a concludere affari per l'imprenditore, con implicita "contemplatio domini", impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio della sua funzione, indipendentemente dallo specifico conferimento di procura, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa (Cass. n. 11039 del 1991)>>.

Dai principi desumibili da tale passo si evince che il potere rappresentativo dell' ausiliario dell'imprenditore è effetto naturale della sua collocazione

1



nell'organizzazione dell'impresa, e, salve eventuali limitazioni da evidenziare nella procura, deve intendersi generale <<ovviamente in relazione a quella specie di operazioni per le quali egli dispone di autonomia decisionale>>.

Dato che, come detto, i contraenti sono tutelati - in caso di mancato deposito per l'iscrizione dell'eventuale procura - dalla regola generale recata dai citati art. 2206 e art. 2207, comma 2, deve dedursi che l'iscrizione della procura risponde ad un interesse dell'imprenditore, che solo procedendo all'adempimento pubblicitario nelle forme di legge (salvi i casi di "probatio" sostanzialmente "diabolica" contemplati nelle disposizioni ora richiamate) potrà opporre ai terzi le limitazioni al potere di rappresentanza contenute nella procura stessa.

Se ne può concludere, ad avviso della Scrivente, che trattandosi di uno dei rarissimi casi in cui l'adempimento pubblicitario corrisponde non ad un obbligo ma ad un onere, l'adempimento stesso deve intendersi non soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di mancata esecuzione).

Relativamente alla questione della forma dell'adempimento pubblicitario nel caso della modifica o della revoca della procura già iscritta (o anche della procura non pubblicata, vista la previsione dell'art. 2207, comma 1, cod. civ.) ritiene questa Amministrazione che non sussistano dubbi relativamente alla necessità di ricorrere alla medesima forma prevista (dall'art. 2206, comma 1, cod. civ.) per la "prima iscrizione" della procura medesima.

Sembra infatti pienamente rispondente ai principi di interpretazione giuridica che per rendere opponibile ai terzi la modifica o la revoca di un atto che per essere iscritto nel registro delle imprese (ed acquisire quindi l'efficacia giuridica connessa a detta iscrizione) deve essere prodotto in una determinata forma, debba procedersi all'iscrizione di un atto avente forma pari a quella dell'atto da modificare o sulla cui efficacia si mira ad incidere.

Relativamente all'ultima questione posta nel quesito in parola ("cessazione della procura/del procuratore") si reputa necessario che codesto Ufficio provveda a meglio delineare l'ambito della problematica, che nella formulazione attuale non risulta sufficientemente perspicua.

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.761

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)